

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE BASILICATA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, nato a Napoli il 28 marzo 1980, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico - Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, nato a Roma il 26 maggio 1972, Capo della Direzione VI - "Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione Basilicata, con sede a Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, codice fiscale n. 80002950766, rappresentata dal dott. Antonio BERNARDO nato a Chiaromonte (PZ) il 24/06/1973, Dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata", domiciliato ai fini del presente Accordo presso il Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, con sede in Via Verrastro n. 4 – 85100 Potenza

VISTI:

1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (c.d. "FESR") e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

3) il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. “Omnibus”) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966;

4) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;

5) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

6) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

7) l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla decisione C(2018) 598 final dell’8 febbraio 2018 e dalla decisione C(2020) 174 final della Commissione del 20 gennaio 2020, che stabilisce le modalità intraprese dall’Italia per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (nel seguito, “Fondi SIE”) secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;

PREMESSO CHE:

a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

b) con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi

pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

e) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti "finanziamenti Nuova Sabatini") "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico - finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischio di dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";

f) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, sono state stabilite le modalità di valutazione dei "finanziamenti Nuova Sabatini" ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per

l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del "finanziamento Nuova Sabatini";

h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i "finanziamenti Nuova Sabatini" agli altri interventi del Fondo di garanzia;

i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto interministeriale 6 marzo 2017;

j) con ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 27 febbraio 2019, sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto interministeriale 6 marzo 2017;

k) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (c.d. "decreto cura Italia"), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

l) con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;

m) il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, di modifica ai regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, ha introdotto misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;

n) il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, di modifica ai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, ha previsto misure

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

o) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. “decreto liquidità”), ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

p) la Commissione europea, con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” con le modalità stabilite dall'articolo 13 del predetto decreto liquidità, notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;

q) con successiva decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea che ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, che modifica e integra il sopra citato regime di aiuti n. 56966 (2020/N) per effetto delle intervenute disposizioni legislative;

r) il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto rilancio”), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all'emergenza sanitaria, da attuare attraverso un'operazione di riprogrammazione del Programma operativo;

s) l'articolo 242, comma 1, del suddetto decreto rilancio, in aderenza alle modifiche del regolamento n. 1303/2013, ha previsto la possibilità di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea al 100 per cento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19, precisando che i rimborsi per le spese rendicontate alla Commissione per l'emergenza saranno destinati al finanziamento dei programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

t) l'articolo 1, comma 244, della legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato al 30 giugno 2021 le misure previste dal comma 1) dell'articolo 13 del menzionato decreto liquidità;

u) con la riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 145803/12AF del 25/07/2020 sono state apportate modifiche al Programma operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Basilicata al fine di contrastare gli effetti

dell'emergenza da Covid-19, in linea con le indicazioni e le opportunità offerte dalla Commissione europea;

v) con l'Accordo *“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”* sottoscritto digitalmente in data 6 agosto 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, la cui presa d'atto è avvenuta con la DGR n. 609 del 10 settembre 2020, è stato previsto di attivare misure a favore delle attività economiche della Basilicata, per un importo pari a 95,568 milioni di euro, per far fronte alle difficoltà connesse all'emergenza da COVID19, tra cui 33.178.853,60 euro di fondi del POR FESR 2014-2020 per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legge 34/2020, segnatamente per *“l'istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia [...]”*;

w) il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed il relativo Piano finanziario sono stati modificati alla luce della succitata riprogrammazione con Decisione C(2020) 5747 final della Commissione del 20 agosto 2020 la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 (versione 6.0);

x) per le predette finalità, la Regione Basilicata intende destinare una quota delle risorse finanziarie del Programma operativo oggetto di riprogrammazione per finanziare il rilascio di garanzie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese allo scopo di rafforzare il sostegno all'accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese lucane, in considerazione delle aumentate esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica innescata dall'esigenza epidemiologica da Covid-19, per un importo complessivo di euro 33.178.853,60, a valere sull'Asse III “Competitività”- Azione 3D.3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci” del Programma operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Basilicata;

y) con deliberazione di Giunta n. 229 del 30 marzo 2021, la Regione Basilicata ha approvato lo schema del presente Accordo istitutivo della “Sezione speciale Regione Basilicata” e della sottosezione “Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19”.

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Visti e premesse)

1. I visti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

c) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

d) “*disposizioni operative*”: le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*, adottate dal *Consiglio di gestione* del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

e) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

f) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Mediocredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Depobank - Banca Depositaria Italiana S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale;

g) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

h) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, sub 18), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del *POR FESR Basilicata 2014-2020* e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

i) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;

j) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea, iscritte al Registro delle imprese;

k) “POR FESR Basilicata 2014-2020”: il Programma operativo regionale FESR 2014-2020 della Regione Basilicata;

l) “professionisti”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

m) “Regione”: la Regione Basilicata;

n) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

o) “Sezione speciale Regione Basilicata”: la sezione speciale di garanzia del Fondo della Regione Basilicata, istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto *fund raising*;

p) “Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19”: la sottosezione della Sezione speciale Regione Basilicata, alimentata dai contributi rinvenienti dal POR FESR Basilicata 2014-2020, finalizzata a finanziare interventi temporanei e straordinari di sostegno dei *soggetti beneficiari* nel corso dell’emergenza da Covid-19;

q) “soggetti beneficiari”: le PMI e i professionisti aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.

(Sezione speciale Regione Basilicata)

1. Nell’ambito del Fondo è istituita una sezione speciale, denominata *Sezione speciale Regione Basilicata*, avente contabilità separata rispetto a quella del Fondo.

2. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.000.000,00, rivenienti dai rimborsi di cui all’articolo 4, comma 8, ottenuti dalla Regione ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/558 e dall’articolo 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o da altre risorse regionali, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. I contributi di cui al comma 2 sono versati dalla Regione, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dall’accreditamento, presso il proprio conto, dei rientri relativi alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre, salvo

proroghe delle misure straordinarie, dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest’ultimo riversati alla *Sezione speciale Regione Basilicata*, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PIM”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono utilizzate al fine di rafforzare gli ordinari interventi del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*, con modalità e condizioni stabilite con successivo atto aggiuntivo al presente Accordo sottoscritto tra le *Parti*.

5. Al fine di rafforzare il sostegno ai *soggetti beneficiari* nell’accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’ambito della Sezione speciale di cui al comma 1, è costituita una sottosezione, denominata *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19*, con una dotazione finanziaria pari a euro 33.178.853,60 a valere sulle risorse del *POR FESR Basilicata 2014-2020*.

6. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Basilicata* e della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19* può essere integrata o ridotta, nel rispetto del limite minimo consentito, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti* del presente Accordo.

Art. 4.

(Modalità di intervento della Sezione speciale PO FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19)

1. La *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19* interviene per sostenere integralmente le operazioni di *garanzia diretta* e di *riassicurazione* e *controgaranzia* concesse dal *Fondo*, ai sensi del regime di aiuti SA.56966-2020/N notificato alla Commissione europea e approvato con decisione C(2020)2370 final del 13 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei *soggetti beneficiari*, a decorrere dal 1° aprile 2020 e fino al 30 giugno 2021 o al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell’Unione europea, nei limiti della dotazione finanziaria della medesima Sezione speciale. Alla scadenza del predetto termine, non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla predetta Sezione speciale, ferma restando l’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l’emergenza Covid-19*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE)

n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, oltre che a fronte di investimenti, per esigenze di capitale circolante, anche connesse ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, già erogati al *soggetto beneficiario* dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario. Non sono altresì ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Sulle operazioni finanziarie garantite dalla *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19*, il *Gestore* opera, a valere sulla stessa, il medesimo accantonamento a titolo di coefficiente di rischio previsto, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*.

5. Per la gestione della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

6. La *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite con le modalità previste dalle *disposizioni operative*, nel limite delle disponibilità della Sezione stessa. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

7. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità trimestrale. I report contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla Sezione speciale, alle sofferenze, alle perdite.

8. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/558 e dall'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse attribuite alla *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100 per cento a carico dei Fondi dell'Unione europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19.

9. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* che si renderanno disponibili per effetto dello svincolo degli accantonamenti a seguito della conclusione dell'operazione o di scadenze o rinunce, al netto delle perdite liquidate e tenuto conto degli impegni per le garanzie ancora in essere, saranno utilizzati per rilasciare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013, garanzie in favore dei *soggetti beneficiari*.

Art. 6.

(*Foro competente*)

1. Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

per il Ministero dello sviluppo economico
(dott. Giuseppe Bronzino)

per il Ministero dell'economia e delle finanze
(dott. Roberto Ciciani)

per la Regione Basilicata
(dott. Antonio Bernardo)